




Parma Gestione Entrate S.p.A.

## II PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2019  
Versione del marzo 2019.



## SEZIONE A) - REATI CONTRO LA P.A.

Il Decreto, agli artt. 24 e 25, prevede il catalogo dei possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio, dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In relazione all'attività svolta dalla Società Parma Gestione Entrate (di seguito PGE) ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie di reato:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Truffa in danno allo Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico) (art. 640 ter c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Oltre a quelli sopraindicati che, eccezion fatta per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1 c.p. e di cui all'art. 640 bis c.p., sono tutti applicabili sia ai fini del D.Lgs. 231/01 che della l. 190/12, sono poi in astratto ipotizzabili altre fattispecie di reato rilevanti ai soli fini della prevenzione della corruzione e sono:

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (334 c.p.)
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (335 c.p.)

Deve inoltre essere precisato, come già evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, che ai fini della L. 190/2012 sono rilevanti anche i le condotte non commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, nonché tutti i comportamenti che, pur penalmente irrilevanti, rientrano nel cd. "fenomeno corruttivo" in quanto sviano l'azione amministrativa o comunque ne violano i principi di imparzialità e buon andamento.

L'elemento che caratterizza il primo gruppo di fattispecie di reato in esame è l'esistenza di continui rapporti fra la Società e qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione che, nello specifico, si configura prevalentemente nel Comune di Parma. Deve inoltre segnalarsi che, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 sono applicabili anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Per quanto concerne il secondo gruppo di fattispecie di reato, invece, è evidente come, essendo Parma Gestione Entrate una Società controllata dal Comune di Parma, è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 190/2012.

**Giova ribadire come nella prospettiva della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 non è necessario che il reato sia stato commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente" (come invece ai fini del D.Lgs. 231/2001) ma è sufficiente che lo stesso sia stato commesso da un qualsiasi dipendente dell'Ente anche per l'esclusivo interesse o vantaggio personale e/o a danno della Società.**

Secondo quanto riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione e ai sensi delle determinazioni 8/2015 e 1134/2017 ANAC, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico "sono tenuti a introdurre e a implementare adeguate misure organizzative e gestionali".

Alla luce di ciò, Parma Gestione Entrate ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio d'integrazione tra il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (allegato infatti al presente documento).

Così facendo, si è esteso l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti ai sensi 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012 sviluppando un approccio integrato di gestione del rischio.

Va inoltre rilevato come, ai fini del Piano, che costituisce un allegato del presente Modello, il concetto di corruzione viene inteso in senso lato e perciò comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato.

In particolare, per la natura stessa dell'attività svolta, la Società PGE ha frequenti rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ad esempio in occasione di:

- **partecipazione a gare per concessioni di servizi e/o finanziamenti pubblici;**
- **gestione dei servizi erogati (accertamenti, liquidazione, notifica atti, ecc).**
- **visite ispettive di enti di controllo (ASL, INAIL, INPS, GdF, Ministero, etc.);**
- **rendicontazione delle entrate e riversamenti legati ai singoli tributi gestiti;**
- **richiesta di finanziamenti;**
- **incassi e pagamenti.**

A titolo esemplificativo, i Pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che possono intrattenere rapporti con la Società, nell'ambito delle normali attività da questo svolte, sono: Funzionari Comunali, Provinciali o Regionali, Polizia Municipale, Funzionari dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze (sotto la cui vigilanza l'Ente opera) ecc...

## 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

In relazione all'attività svolta dalla Società, si illustrano sinteticamente di seguito le potenziali fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

Il reato di Concussione (art. 317 c.p.) potrebbe verificarsi, laddove un esponente della Società, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio con riferimento alle funzioni svolte costringa a dare o promettere a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità.

Il reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induca esponenti della Società (dipendenti e non) a dare o promettere denaro o altre utilità (assunzione di un dipendente, stipula di un contratto di consulenza, scelta di un fornitore, ecc.) al fine di:

- agevolare la Società nell'ottenimento di contratti di servizi con enti pubblici, ovvero in relazione alle condizioni contrattuali ivi previste;
- ottenere agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;
- procurare alla Società trattamenti di favore in caso di accertamento e/o verifiche ispettive da parte delle autorità competenti;
- ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale o contributiva, ecc.

Al riguardo deve precisarsi che nei suddetti casi, mentre per l'induzione indebita a dare o promettere utilità è prevista la punibilità, ai sensi dell'art. 319 quater, ult. co. c.p. anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, nel caso di concussione, invece, non essendo prevista la punibilità del soggetto passivo del reato costretto a dare o promettere utilità, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità in capo all'Ente solo laddove l'esponente della Società sia il concussore, o eventualmente un suo concorrente, e non anche nell'ipotesi in cui sia soggetto passivo della condotta.

I reati di Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ovvero Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società (dipendenti e non) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere alla Società, a titolo esemplificativo, i seguenti vantaggi:

- agevolare la società nelle contrattazioni per i diversi servizi con gli enti pubblici;
- ottenere agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;
- procurare alla società trattamenti di favore in caso di accertamento e/o verifiche ispettive da parte delle autorità competenti;
- ottenere un trattamento di favore in caso di accertamento in materia di sicurezza sul lavoro, ambientale ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale o contributiva, ecc.

Ciò che differenzia tali rischi di reato dalla Concussione e dall'Induzione indebita a dare o promettere utilità è che mentre i delitti di corruzione si caratterizzano per un accordo "tra pari" tra corrotto e corruttore (il cd. *pactum sceleris*), tale fisionomia dell'accordo è assente nelle altre due fattispecie delittuose, poiché entrambe richiedono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea a costringere (concussione, 317 c.p.) o indurre (induzione indebita, 319-quater c.p.) l'*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita.

In particolare, per ciò che riguarda la distinzione tra il delitto di concussione (317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.), mentre nel primo è presente un abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o, più frequentemente, mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, nel delitto di cui all'art. 319-quater c.p. l'abuso induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si realizza attraverso una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale, a fronte della quale la vittima dispone comunque di più ampi margini decisionali e finisce col prestare acquiescenza anche nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.

Il reato di Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter) si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un cancelliere od altro funzionario)

Il reato di Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di mancata destinazione dei contributi o finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico per la specifica esecuzione delle attività finanziate (ad es. formazione) e di impiego degli stessi su altri investimenti e/o attività per le quali la Società nutre interesse.

I reati di Indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale di PGE di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente vantaggio per la Società.

Il reato di Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per ottenere dal Comune un maggiore aggio sul riscosso, vengano alterati gli accertamenti, si proceda per accertamenti evidentemente infondati, vengano alterati atti al fine di procedere ad accertamenti infondati, ovvero nel caso in cui si fatturi al Comune attività non svolta.

Il reato di Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie di Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.) si potrebbe configurare nel caso in cui si configuri uno dei reati di cui ai capoversi precedenti nei rapporti con membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di altri stati membri dell'Unione Europea.

Il reato di Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) potrebbe, ad esempio, configurarsi laddove un dipendente delle Società, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

I reati di Peculato (art. 314 c.p.) e di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) potrebbero configurarsi laddove, con o senza profittare dell'errore altrui, un dipendente, nella qualità di incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui (comprese attrezzature aziendali), se ne appropria.

Il reato di Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente della Società, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, come nel caso di un accertamento nei confronti di un conoscente al fine di favorirlo o nel caso dell'istruttoria di una pratica di annullamento/rettifica/revoca in assenza dei presupposti sempre al fine di favorire un determinato soggetto.

Il reato di Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente della Società, incaricato di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza.

Il reato di Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente della Società, nella qualità di incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero laddove, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compia l'atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.

Il reato di Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente della Società interrompa il servizio, ovvero sospenda il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.

Il reato di Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagioni la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevoli la sottrazione o la soppressione.

Da quanto appena descritto può evincersi come il rischio di commissione di reati contro la PA sia strettamente correlato alle seguenti aree di attività:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare con l'Ente controllante e con le autorità pubbliche di vigilanza;
- Gestione degli adempimenti necessari per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione, nonché per l'emissione di altri provvedimenti occasionali da parte della medesima;
- Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;
- contratti pubblici;
- Gestione dei tributi con particolare riferimento ad annullamenti revoche e rettifiche atti di riscossione;
- gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Società;
- ICT e trattamento dati personali dei contribuenti (tutela della riservatezza);
- area economico finanziaria;
- Predisposizione del Bilancio d'esercizio;
- Gestione dei procedimenti e dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy;
- Selezione e gestione rapporti con consulenti e fornitori;
- Gestione Acquisti, Ordini di pagamento e Cassa;
- Rendicontazione entrate e riversamento all'Ente comunale e relativa fatturazione.

Da specificare che le provviste per la commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della società possono, ad esempio, generarsi con la fatturazione di operazioni inesistenti oppure mediante spese di rappresentanza, sponsorizzazione, omaggi e regalie ovvero tramite la voce di rimborsi spese fittizie.

## 2. Protocolli preventivi adottati

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati contro la PA, la Società PGE si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, mansionigramma per le figure chiave, procedure, istruzioni e regolamenti in modo tale da garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri, mediante apposita delega ovvero attraverso il rilascio di una specifica procura scritta, a tutti coloro (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) che intrattengono per conto della Società PGE rapporti con la P.A.;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (ordini di servizio, circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione;
- divieto di accettare omaggi o regalie;

- previsione di specifici meccanismi di controllo e monitoraggio, finalizzati alla rilevazione di eventuali anomalie e/o violazioni delle procedure;
- previsione di livelli autorizzativi e tracciabilità dei processi decisionali;

Oltre a ciò, per quanto strettamente il processo inerente i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, la Società PGE si è dotata inoltre dei seguenti presidi preventivi:

- obbligo di lasciare traccia documentale delle riunioni intercorse con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, contenente, tra l'altro, l'oggetto della riunione, la sede, i partecipanti, la data, l'ora di inizio e fine;
- regole di comportamento in occasione di detti incontri;
- partecipazione a detti incontri di almeno due esponenti della Società;
- verbalizzazione/relazione degli incontri più rilevanti;
- report periodico verso l'Odv degli incontri effettuati con esponenti della PA.

Per quanto concerne poi il processo di **Selezione e gestione rapporti con consulenti e fornitori**, PGE, in quanto Società partecipata pubblica, opera nel rispetto degli obblighi e delle procedure imposte dal Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016), prevedendo inoltre i seguenti protocolli preventivi:

- a. Applicazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione dell'attività negoziale della Società;
- b. Istituzione Albo Fornitori che risponda ai criteri di cui al capo che precede e definizione dei requisiti essenziali da possedere per l'iscrizione allo stesso, sia nei casi di forniture e servizi che di lavori;
- c. Pubblicazione dei predetti requisiti e dell'Albo Fornitori sul sito web della Società con facoltà per l'operatore economico di presentare domanda di iscrizione in qualunque momento;
- d. Revisione periodica, almeno annuale e mediante verifiche a campione, dei requisiti dichiarati dagli iscritti all'Albo;
- e. Pubblicazione, con cadenza almeno annuale e mediante apposito avviso reso noto con le modalità idonee ad assicurarne l'adeguata pubblicità, dell'apertura delle iscrizioni nell'Albo;
- f. Agli Operatori Economici ritenuti idonei, viene fornita la comunicazione di avvenuta iscrizione nell'albo così come, in caso di non idoneità, viene comunicato il rigetto dell'iscrizione con evidenza della relativa motivazione;
- g. Standardizzazione della modulistica contrattuale relativa all'incarico, con espressa clausola di adesione al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, al PTPC e al Codice Etico di Parma Gestione Entrate, ed espressa previsione di sanzioni per le violazioni fino alla risoluzione del contratto;
- h. Somministrazione di un modulo al conferimento degli incarichi al fine di avere una mappatura degli interessi del soggetto incaricato, della sussistenza/insussistenza di rapporti di parentela/affinità con soggetti politicamente esposti, o con vertici apicali di stazioni appaltanti, o anche soggetti riconducibili alla committenza, nonché una dichiarazione circa gli incarichi ricoperti dagli stessi presso altri enti pubblici;
- i. Applicazione del criterio di rotazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione, sulla base dell'ordine progressivo di iscrizione, tenendo conto delle eventuali fasce di importo in cui gli operatori sono stati iscritti; è comunque facoltà della Società invitare l'ultimo operatore affidatario di analogo affidamento;
- j. Comunicazione scritta all'Operatore Economico in caso di avvio della procedura di cancellazione dall'Albo, comunicando altresì i fatti addebitati, assegnando un termine congruo per eventuali controdeduzioni e





ferma restando la possibilità di ripresentazione della domanda di iscrizione in caso di comprovata riacquisizione dei requisiti;

- k. A conclusione dell'incarico e/o a prodotto consegnato/servizio reso, PGE provvede alla qualificazione dei fornitori (affidabilità) e, in linea di principio, vengono presi in considerazione come parametri, fatti salvi altri previsti dalla legge e/o regolamenti, anche i seguenti aspetti:
- Capacità di soddisfare pienamente le specifiche richieste in base ai rapporti contrattuali e alla qualità attesa;
  - Chiarezza e flessibilità nella definizione e nel rispetto dei contratti di fornitura;
  - Eventuali titoli certificativi posseduti dal fornitore o possibilità di esibire attestati di conformità e/o prove documentali di test di verifica già effettuati dallo stesso.
- l. La qualifica del fornitore, viene esplicitata con un giudizio sullo stesso che può risultare Qualificato, Qualificato con Riserva, Non Qualificato e solo i fornitori che hanno raggiunto la votazione minima, possono essere inseriti nell'Elenco Fornitori Qualificati, ossia costituiranno i fornitori a cui rivolgersi in via preferenziale;
- m. i contratti tra la Società ed i consulenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contengono clausole standard per il rispetto del Codice Etico, del Modello e del D.Lgs. 231/2001 ed i relativi provvedimenti in caso di mancato rispetto;
- n. la corresponsione di onorari o compensi ai collaboratori e consulenti esterni coinvolti nell'erogazione dei servizi è soggetta ad un preventivo controllo volto a valutare la qualità e l'effettiva erogazione della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto, che deve essere in linea con le tariffe di categoria del loco; non è consentito riconoscere compensi in favore dei collaboratori e consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto, incarico che deve essere in ogni caso documentalmente provato e della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'incarico deve essere tenuta traccia a cura della Società.

Per quanto concerne il processo di **Gestione degli Acquisti** la Società opera nel pieno rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e si è altresì dotata di un *"Regolamento per la disciplina delle spese in economia e dei relativi contratti"* prevedendo, nello specifico, i seguenti protocolli preventivi:

- a. I lavori, le forniture ed i servizi di importo complessivo compreso tra € 40.000 ed € 211.000 possono essere eseguiti in economia mediante gara informale con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Albo fornitori;
- b. I lavori, le forniture ed i servizi di importo complessivo inferiore a € 40.000 possono essere eseguiti mediante affidamento diretto a seguito di comparazione di offerte, listini o preventivi di almeno 3 operatori economici iscritti all'Albo fornitori;
- c. Identificazione di un responsabile del servizio mediante il quale la società opera, che si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti al fine di valutare la congruità dei prezzi presentati in sede di offerta per l'esecuzione dei servizi e l'acquisizione di beni e servizi;
- d. Alle procedure da eseguire in economia, mediante affidamento diretto, vengono invitate le società che sono presenti nell'Albo dei Fornitori della Società Parma Gestione Entrate;
- e. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal da una Commissione ovvero, ove consentito, dal CO;
- f. La scelta del contraente avviene sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo presente il rapporto qualità-prezzo in relazione a quanto previsto nella lettera di invito ed in base all'esigenza della società;

- g. Per la sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione per beni o servizi di importi inferiori a € 40.000,00 è sufficiente la firma del Presidente ovvero eventualmente del CO nei limiti di cui ai loro poteri/procure;
- h. La sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione per beni o servizi di importi superiori alla predetta soglia è richiesta la firma congiunta del CO e del Presidente ovvero la delibera del CdA;
- i. Periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, il Presidente predispone il consuntivo degli acquisti e delle consulenze aventi importo annuale complessivo maggiore ad euro 10.000,00, IVA esclusa.

Per quanto concerne il processo di Gestione dei diversi servizi comuni all'accertamento/riscossione dei diversi tributi ed entrate patrimoniali (ICI/IMU/TASI, COSAP, ICP, DPA, Imposta di soggiorno, violazioni Codice della Strada, riscossione coattiva) la Società si è dotata di specifiche procedure che prevedono tra l'altro i seguenti protocolli preventivi:

- a. Tutte le fasi dei procedimenti relativi ai predetti servizi devono essere documentate e conservate secondo criteri di tracciabilità e ricostruibilità;
- b. La documentazione relativa all'attività svolta deve essere conservata/archiviata, in formato cartaceo o digitale, in modo da consentire in qualunque momento di ricostruire l'iter e le responsabilità del procedimento, e pertanto per ogni singolo atto devono essere indicati chiaramente, tra l'altro, la data del compimento dello stesso e il nominativo del soggetto che lo ha compiuto;
- c. In seguito alla ricezione di avviso bonario o avviso di accertamento è garantita al contribuente la possibilità di produrre la documentazione necessaria a ottenere la rettifica o l'annullamento dell'atto;
- d. Periodicamente è redatto un report dell'attività svolta nell'ambito della gestione dei diversi servizi con indicazione di eventuali anomalie ed è trasmesso al CO;
- e. Sull'attività svolta sono effettuati periodicamente controlli a campione per verificare la correttezza della stessa, ivi compresa la correttezza della fase di archiviazione;
- f. Le procedure di accertamento così come quelle di annullamento e rettifica prevedono sempre una pluralità di livelli idonea a garantire la segregazione delle funzioni e la pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento. I diversi soggetti coinvolti devono sottoscrivere gli atti compiuti al fine di consentire la ricostruibilità dell'iter;
- g. Al fine di consentire un agevole ed efficace controllo degli incassi delle somme per conto del Comune e dei relativi riversamenti è istituito un conto corrente per ogni tipologia di tributo che viene utilizzato in via esclusiva per la gestione relative allo stesso.

Con riferimento all'attività di annullamento degli atti, che fornisce autotutela alla Società nel caso di atti emessi e poi rivelatisi errati a seguito di controlli interni o segnalazioni, la Società ha previsto un'apposita Procedura di annullamento, avente il fine di garantire i requisiti di trasparenza, tracciabilità e uniformità dell'attività di annullamento degli atti.

Per quanto concerne il processo **Gestione Risorse Umane** la Società si è dotata di un Regolamento per il reclutamento del personale e utilizza, nella prassi, i seguenti protocolli preventivi:

- a. la definizione dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il personale dell'azienda;
- b. la selezione delle risorse viene effettuata nei limiti di rispetto del budget prestabiliti e garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle valutazioni e delle scelte operate;
- c. la pubblicità dell'avviso di selezione del personale anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale;

- d. organizzazione di momenti formativi volti alla corretta informazione sulle procedure relative all'Associazione in generale e, nello specifico, a quelle dell'Area di appartenenza;
- e. inserimento nel contratto della clausola di adesione al Codice Etico e al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- f. i contratti tra la Società e il personale sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contengono clausole standard per il rispetto del Codice Etico, del Modello e del D.Lgs. 231/01 e i relativi provvedimenti in caso di mancato rispetto;
- g. la parità di trattamento nella fase di selezione e l'assenza di discriminazioni;
- h. la valutazione ad opera di una commissione collegiale, composta da almeno un membro esterno all'azienda, e alla quale non possono prendere parte soggetti coinvolti nei processi di acquisizione o contrattualizzazione delle commesse;
- i. divieto assoluto di ammettere alla selezione soggetti le cui candidature non pervengano attraverso i canali previsti mediante l'avviso pubblicato ovvero che siano stati "segnalati" da clienti o da soggetti politicamente esposti, o comunque da esponenti del Comune;
- j. il dimensionamento e la tipologia di organico impiegato deve essere sempre congruo con quanto previsto dalla normativa in materia;
- k. in caso di rimborso spese per viaggi/trasferte ai dipendenti e collaboratori, oltre ad un'autorizzazione preventiva alla trasferta da parte del Presidente o del CO, è prevista l'approvazione del pagamento da parte dello stesso e da parte degli stessi, previa verifica di congruenza, completezza e correttezza delle note spese presentate;
- l. i sistemi premianti delle risorse interne sono basati su target di performance raggiungibili, misurabili e concreti.

### 3. Principi e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati in trattazione, la Società impone:

a. l'OBBLIGO di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano le diverse attività svolte all'interno della Società ed impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia;
- conservare la documentazione inerente ad ogni rapporto documentale con particolare riferimento alla documentazione comprovante l'effettività del servizio o l'effettiva consegna dei beni acquistati;
- instaurare e mantenere rapporti con la PA basati su criteri di massima correttezza e trasparenza;
- nel caso in cui emergano, nell'ambito del rapporto con la PA, criticità di qualsiasi natura o conflitto di interesse, deve esserne data, con nota scritta, tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- porre particolare attenzione all'attuazione e al controllo degli adempimenti richiesti dalla PA e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie nel rispetto delle modalità di segnalazione prescritte;
- indicare con tempestività e correttezza le eventuali misure da adottare qualora si rilevassero delle carenze nella gestione dei sistemi informatici e di protezione dei dati personali;
- tracciare tutti i contatti, anche attraverso annotazioni nelle relative pratiche, con i funzionari pubblici. Redigere un verbale delle riunioni intercorse con i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio,

contenente, tra l'altro, l'oggetto della riunione, la sede, i partecipanti, la data, l'ora di inizio e fine. Nel caso di riunioni rilevanti per l'attività di PGE ovvero di particolari criticità ai fini del rischio ex D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012, provvedere a trasmettere un apposito verbale all'Organismo di Vigilanza per informarlo dei fatti intercorsi; segnalare immediatamente all'OdV e/o al RPC o al RT qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della PA o di un incaricato di pubblico servizio o di episodi di tentativi di corruzione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente venirne a conoscenza; nel caso la segnalazione sia stata effettuata al Responsabile, lo stesso deve trasmettere tempestivamente la segnalazione ricevuta all'OdV;

- raccogliere dai consulenti/fornitori un'attestazione in ordine alla sussistenza/insussistenza di conflitti di interessi, reali o potenziali, con esponenti aziendali o con soggetti politicamente esposti.

b. il DIVIETO di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- accettare elargizione in danaro o regalie;
- promettere, offrire o consegnare denaro, omaggi, regalie altre utilità o accordare vantaggi di qualsiasi natura, anche per interposta persona, in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto;
- influenzare o determinare le decisioni dei soggetti operanti per nome e per conto della PA con violenza, forza o inganno;
- eseguire prestazioni e/o riconoscere compensi in favore dei consulenti, collaboratori esterni che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere, al rapporto contrattuale in essere con la Società ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi eventualmente indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi dagli stessi;
- erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- formare documenti falsi della Società o alterare documenti esistenti;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- promettere o offrire denaro o altra utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- impedire, occultare dati, documenti e informazioni in occasione di visite ispettive da parte degli enti di controllo al fine di influenzarne impropriamente l'esito;
- utilizzare per finalità estranee al servizio i beni aziendali assegnati;

- liquidare fatture inerenti all'acquisto di beni o servizi, senza che sia stato previamente acquisita evidenza dell'effettività della prestazione.

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente tramite apposita programmazione degli interventi, anche mediante controlli a campione, e con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie;
- le segnalazioni eventualmente provenienti, attraverso i canali appositamente predisposti, da tutti coloro che operano per conto della Società in relazione ad eventuali comportamenti delittuosi, quali ad esempio le richieste di indebiti vantaggi o episodi o tentativi di induzione indebita compiuta da funzionari della Pubblica Amministrazione, o episodi o tentativi di corruzione da parte di personale interno, la reportistica proveniente dagli Uffici ed inerente i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le visite ispettive e le richieste di autorizzazioni / finanziamenti;
- i flussi finanziari aziendali, anche con riferimento alle riconciliazioni contabili bancarie e di cassa, le uscite di cassa ed il rispetto dei limiti dei pagamenti/incassi in contanti; controlla, inoltre la documentazione aziendale con particolare riferimento alle fatture passive, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni;
- i riversamenti al Comune dei tributi e delle entrate patrimoniali incassate per conto dello stesso;
- gli annullamenti, le revoche e le rettifiche effettuate o istruite;
- le attività connesse alle Aree a Rischio per verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e del Codice Etico (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, reporting verso gli organi deputati, ecc.);
- le procedure di selezione del personale, acquisendo, anche a campione, la documentazione delle procedure di selezione suddette;
- gli acquisti di beni o servizi, avendo cura di verificare, anche a campione, le procedure utilizzate per l'acquisto, la contrattualizzazione, l'effettiva prestazione del servizio o consegna del bene da parte del fornitore, la congruità del prezzo e l'insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, con rappresentanti del Comune ovvero con esponenti aziendali;
- gli esiti delle visite ispettive e/o delle verifiche/sopralluoghi di pubbliche autorità;
- l'evoluzione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in essere, con particolare riferimento ad eventuali transazioni;

- le consulenze affidate, anche a professionisti esterni, avendo cura di verificare i criteri utilizzati per la scelta del professionista ed il conferimento dell'incarico, l'effettiva prestazione della consulenza, anche mediante acquisizione della relativa documentazione, la congruità del prezzo e l'insussistenza di rapporti con soggetti politicamente esposti, con rappresentanti del Comune ovvero con esponenti aziendali.

Per lo svolgimento di tali verifiche, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## SEZIONE B) - REATI SOCIETARI

L'art. 25-ter del Decreto contempla i cosiddetti reati societari. Di questi rischi di reato solo alcuni sono stati ritenuti inerenti per la Società, ovvero:

- Impedito controllo (art 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art.2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Si può osservare come l'interesse del legislatore sia volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e, più in generale, la corretta informazione ai terzi.

È da osservarsi altresì come, tra questi reati, la fattispecie di Corruzione tra privati, disciplinata dall'art. 2635, comma 3 c.c., è rilevante anche ai fini della l. 190/2012.

### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

In considerazione della *ratio* normativa volta alla tutela dei soci e dei terzi, il processo che risulta maggiormente presentare una sensibilità diretta ai rischi di reato in esame, oltre al processo di **Gestione Societaria**, è quello relativo alla **Approvazione del Bilancio di Esercizio** da parte del CdA e pertanto si illustrano sinteticamente di seguito le potenziali fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 che potrebbero astrattamente verificarsi.

Il reato di Impedito controllo (art. 2625 c.c.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, con conseguente danno per i soci.

Il reato di Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci, ovvero li liberino dall'obbligo di eseguirli.

I reati di Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.) nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato di Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote della Società o della società controllante cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato di Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) nel caso in cui gli amministratori in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni cagionando danno ai creditori.

Il reato di Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, altresì attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato di Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società fosse posta in liquidazione, ovvero mediante concorso in caso di altra Società posta in liquidazione, laddove fossero poste in essere operazioni che cagionino danno ai creditori, mediante ripartizione di beni sociali tra i soci prima di avere estinto più obbligazioni verso i creditori o di avere accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

Il reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) potrebbe verificarsi nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di far conseguire un interesse o un vantaggio alla Società PGE, dia o prometta denaro, beni o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di un'altra società affinché gli stessi compiano od omettano atti in danno alla società presso la quale rivestono la carica.

Il reato di Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.), di recente introduzione (cfr. sempre il D.Lgs. 38/2017), potrebbe verificarsi nel caso in cui un esponente aziendale, al fine di far conseguire un interesse o un vantaggio alla Società PGE, offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di un'altra società affinché gli stessi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato di Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) potrebbe verificarsi nel caso in cui gli amministratori determinino fraudolentemente la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un profitto per la Società o comunque assumendo una deliberazione che vada a vantaggio della Società, per esempio al fine di garantire la continuità aziendale.

Il reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti, concernenti la situazione medesima, che sarebbero dovuti essere oggetto di comunicazione alle autorità di vigilanza.



Il reato di False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.), anche nella forma di Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), si potrebbe verificare laddove gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A titolo esemplificativo, tra i modi più ricorrenti di realizzazione dei rischi di reato in esame, si segnalano tutte quelle forme dirette a modificare i dati contabili presenti sul sistema informatico, per fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.

Il reato di Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) si realizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.



I processi maggiormente a rischio, in ordine ai reati sopra elencati, sono:

- Gestione societaria
- Gestione rapporti con ente controllante
- Gestione bilancio d'esercizio
- Processo acquisti
- Gestione e valutazione del personale

## 2. Protocolli preventivi adottati

Le modalità operative, l'iter approvativo e le tempistiche di svolgimento delle singole attività legate ai processi individuati al paragrafo precedente garantiscono la tracciabilità e la verificabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, conservati negli archivi della Società. I diversi responsabili, infatti, sono tenuti a garantire la coerenza, congruità, correttezza e veridicità delle operazioni effettuate, la corretta archiviazione e conservazione della documentazione elaborata, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione delle attività e degli adempimenti di competenza al fine di consentirne la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate.

Per ciascuna area organizzativa è infatti identificato il personale preposto alla trasmissione tempestiva di tutta la documentazione richiesta dagli Organi Sociali, dai membri del Collegio sindacale e all'OdV nell'ambito della propria attività.

Sono previste, inoltre, riunioni periodiche, secondo un calendario prestabilito e condiviso tra Presidente, CO, Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della normativa di riferimento e la corretta applicazione dei principi contabili e, in caso di condotte di comportamento delittuose o deprecabili, per prevedere azioni correttive

o disciplinari da intraprendere nel rispetto del sistema sanzionatorio vigente. Al termine di tali riunioni viene redatto un apposito verbale che viene custodito agli atti della Società.

Per quanto concerne il processo di **Approvazione del bilancio d'esercizio** che, come già evidenziato, rappresenta il processo principale per la possibile commissione dei reati in oggetto, la Società si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:

- a. Obbligo per tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o degli altri documenti similari di tenere un comportamento corretto e di massima collaborazione verso tutti gli organi sociali e di vigilanza preposti;
- b. attività di formazione continua dei dipendenti che operano in contabilità sulle principali nozioni di bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni, ecc.);
- c. tracciabilità delle operazioni e dei passaggi di inserimento dati, registrazione/cancellazione di scritture contabili, ecc., nonché identificazione dei soggetti che ne sono stati gli autori, così da consentire un controllo costante e garantire l'individuazione di eventuali operazioni sospette o inusuali;
- d. il bilancio è soggetto al controllo del Collegio Sindacale che risponde a requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità con cui si intrattengono rapporti improntati su principi di trasparenza e correttezza; i dirigenti delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio, o di altre comunicazioni sociali, sono responsabili della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- e. svolgimento di una riunione collegiale tra OdV, Collegio Sindacale e CdA una volta l'anno dopo la predisposizione del bilancio al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure;
- f. definizione dei ruoli e delle responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento della documentazione contabile e del fascicolo di bilancio.

I documenti del bilancio di esercizio devono essere redatti rispettando requisiti di chiarezza, completezza, e che permettano la tracciatura delle operazioni e dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema.

Per quanto concerne i processi relativi agli acquisti e al reclutamento del personale si richiamano le procedure e i protocolli preventivi già dettagliati nella precedente Sezione A).

### 3. Principi e regole di comportamento

In tutte le operazioni e attività sensibili ai Reati Societari la Società impone ai soggetti coinvolti:

- a. l'OBBLIGO di:
  - conoscere e rispettare la normativa di riferimento e le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società nonché di tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza, dell'informazione e dell'integrità del capitale;
  - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni interne in tutte le attività finalizzate o collegate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali allo scopo di fornire a terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, agevolando e collaborando all'esercizio delle attività di verifica degli enti pubblici di controllo;

- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, da operazioni di tesoreria, da operazioni su titoli e partecipazioni o da operazioni infragrupo. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- indicare con tempestività e correttezza le eventuali misure da adottare qualora si rilevassero delle carenze nella gestione dei sistemi informatici e di protezione dei dati personali;
- conoscere e rispettare le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società, nonché di tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza, dell'informazione, dell'integrità del capitale;
- mantenere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza nel caso in cui vi sia stata una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o dell'OdV e non ostacolare in alcun modo le attività di controllo;
- privilegiare modalità di incasso e di pagamento che consentano la tracciabilità delle singole operazioni e, ove ciò non sia possibile, registrare tempestivamente le operazioni effettuate e garantirne la documentabilità;
- utilizzare gli albi e gli elenchi per la ricerca di fornitori e consulenti;
- rendere disponibili i dati ed i documenti richiesti in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete e veritiere;
- eseguire gli incassi ed i pagamenti secondo le istruzioni e le modalità di controllo interne;
- comunicare con tempestività all'OdV eventuali operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse;
- trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

b. Il DIVIETO di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001;
- Violare i principi e le procedure/istruzioni interne esistenti previste;
- Promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi all'Ente al fine di ottenere benefici in favore di PGE;
- Promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi alla società, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per PGE;
- Effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nelle prassi vigenti;
- Esercitare, con qualsiasi mezzo o per interposta persona, "illecita influenza" sull'operato e sulle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- Compiere illecite ripartizioni degli utili e operazioni fraudolente sulle azioni o quote sociali;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, documenti, comunicazioni e dati falsi, imprecisi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere od alterare dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ovvero destinati ad essere utilizzati in prospetti informativi;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale o dell'OdV;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza, diligenza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dai regolamenti nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione prevista dalla normativa;
- esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità competenti cui è sottoposta la Società (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti).

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole contenute nel presente Modello ed alle procedure/istruzioni operative adottate e vigenti (quali ad es. redazione bilancio e adempimenti tributari e fiscali).

Inoltre, l'OdV deve tracciare tramite appositi verbali tutte le riunioni periodiche con il CdA, con il CO, con il Collegio Sindacale o società di revisione, durante i quali vengono effettuati approfondimenti ed analisi documentali e con cadenza annuale viene esaminato il bilancio e le procedure di approvazione dello stesso.

L'OdV, in caso di eventuali situazioni di conflitto di interessi che si venissero a creare all'interno della Società, ha il compito di indicare le modalità operative più adeguate per la loro risoluzione.

L'Organismo di Vigilanza, oltre a mantenere traccia delle informazioni ricevute ed inviate, deve conservare agli atti evidenza di tutte le verifiche effettuate. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## SEZIONE C) – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'art. 24 bis del Decreto prevede alcune fattispecie di reato la cui commissione può originare la responsabilità amministrativa della Società. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

In relazione all'attività svolta dalla Società, si illustrano sinteticamente di seguito le potenziali fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis che potrebbero astrattamente verificarsi nell'ambito dei processi ritenuti sensibili e che presentano un livello di rischio critico o rilevante.

Il reato di Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) potrebbe realizzarsi nel caso in cui venga commesso uno dei reati di falsità in atti su documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Il reato di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente della Società, anche in concorso con terzi, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o anche in banche dati, ovvero vi si mantenga senza titolo.

Il reato di Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente fornisca a terzi non autorizzati credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da PGE, ovvero consentano a terzi di continuare ad utilizzare le predette credenziali pur non avendone più titolo, al fine di procurarsi un profitto eventualmente derivante dalla relazione con i terzi.

Il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.) potrebbe configurarsi laddove dipendenti della Società pongano in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) potrebbe configurarsi laddove i dipendenti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o

programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita.

Il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) laddove dipendenti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita

Il reato di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.) potrebbe configurarsi laddove dipendenti della Società ponessero in essere attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità, rendendo in tutto o in parte inservibili tali sistemi informatici o telematici, e ciò eventualmente anche al fine di agevolare o coprire una propria condotta illecita. Tali condotte sarebbero aggravate laddove realizzate su sistemi informatici sui quali la Società o gli addetti della Società rivestano la qualifica di "operatori di sistema"

In considerazione della *ratio* normativa, i processi che presentano una sensibilità diretta ai rischi di reato sono tutti quelli che presuppongono l'utilizzo di una rete ovvero di un sistema informatico e, di conseguenza, tenuto conto delle attività svolte da PGE, tutti i processi aziendali sono astrattamente esposti al rischio di commissione di tali reati. In particolar modo, i processi più sensibili sono:

- Gestione sistemi informativi
- Gestione Privacy

Con riferimento a tutti i processi di Gestione dei singoli tributi, risulta particolarmente sensibile l'attività di Verifica e bonifica banca dati contribuenti.

Pertanto, tali reati potrebbero realizzarsi nell'ambito del più ampio macro processo relativo ai **Sistemi Informativi** nel caso, ad esempio, in cui non siano previste o attivate le misure minime di profilazione utente per gli accessi ai diversi programmi e database gestiti dalla Società, con conseguente possibile manipolazione o alterazione illegittima sugli stessi dati, informazioni e programmi con l'obiettivo di far risultare condizioni essenziali utili ad esempio a garantire un maggiore incasso con conseguente ed evidente beneficio economico per la Società.

I reati in esame potrebbero essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici dell'ente e, in particolare, dai soggetti con significativa dimestichezza informatica, o da coloro che in qualità di responsabili del trattamento dati o amministratori di sistema siano in possesso di profili di accesso privilegiato ovvero detengano diversi codici di accesso.

## 2. Protocolli preventivi adottati

Al fine di prevenire il presentarsi delle fattispecie delittuose sopra menzionate, la Società si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:

- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- adozione di un Registro delle attività di trattamento, contenente una ricognizione dei trattamenti effettuati dall'ente, con descrizione delle attività, delle finalità, delle categorie di dati e destinatari degli stessi, delle misure di sicurezza adottate, dei termini per la cancellazione dei dati;
- un documento di Analisi e Valutazione del Rischio relativo al trattamento dei dati personali e il relativo Piano di Trattamento dei rischi;
- adozione di una procedura per la Gestione degli incidenti e per la redazione e la conservazione di un registro degli interventi;
- la definizione delle misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del Titolare;
- la nomina dell'Amministratore di sistema, al quale è designata la gestione e la manutenzione del sistema informatico della società;
- la definizione di un procedimento di autenticazione degli utenti mediante username e password a cui corrisponde un accesso limitato in relazione al ruolo, compiti e responsabilità ricoperte all'interno della Società;
- la disattivazione, al momento delle dimissioni/licenziamento dell'utente, dei profili personali;
- la tracciabilità delle attività e operazioni compiute dagli utenti attraverso i log di sistema sottoposti a controlli periodici e formali al fine di evitare il compimento di operazioni non autorizzate o inusuali;
- accesso alla rete informatica aziendale, per la consultazione e l'elaborazione di dati, documenti e informazioni da comunicare o ricevuti dalla PA, ovvero per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, avviene attraverso l'utilizzo di id e password personali; gli operatori sono tenuti a mantenere segrete le loro password;
- protezione del server e dei dati attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione, di software antivirus costantemente aggiornati ed attività di back up;
- limitazioni agli accessi alla rete informatica dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari;
- sottoscrizione da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- formare ed informare dipendenti, collaboratori e consulenti sui sistemi informativi, con particolare riferimento all'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi, e alla necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostazione dei sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- impostazione dei sistemi informatici assegnando estremi identificativi ad ogni utente che garantisca la segretezza delle proprie credenziali composte da username e password, quest'ultima composta da almeno 8 caratteri, che non contengano riferimenti diretti al nome o cognome dell'utente;

- impostazione dei sistemi informatici prevedendo la modifica periodica della password;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- predisposizione ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS), nel quale sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate procedure per la garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati.

### 3. Principi e regole di comportamento

La Società prescrive una serie di regole comportamentali, di seguito indicate, che devono essere obbligatoriamente seguite dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, membri degli organi sociali e di controllo nonché da soggetti terzi con cui intrattiene relazioni.

#### a. l'OBBLIGO di:

- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici (Codice della Privacy);
- rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento informatico;
- adozione di una politica aziendale di accesso alle informazioni e profili di autorizzazione degli incaricati;
- non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici della Società;
- utilizzare le informazioni, i programmi e le apparecchiature aziendali esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dei sistemi informativi; in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile dei Sistemi informativi e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria preposta;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure di sicurezza implementate;
- indicare con tempestività e correttezza le eventuali misure da adottare qualora si rilevassero delle carenze nella gestione dei sistemi informatici e di protezione dei dati personali;
- adottare misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logistiche per il trattamento dei dati personali;
- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file, documenti o documentazione riservata, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e di software;
- gestire come riservati le informazioni e i dati, non pubblici, relativi a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche);
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile e presentare senza ritardo denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- in mancanza di specifica autorizzazione, astenersi dall'effettuare copie di dati e di software.



b. il DIVIETO di:

- rappresentare alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza situazioni non veritiere o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, per influenzarle indebitamente;
- modificare in qualunque modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate, installando o utilizzando software e hardware non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale ricoperta;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.), a meno che non sia esplicitamente contemplato nei propri compiti lavorativi;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare il sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale o l'interruzione del suo funzionamento;
- ottenere abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici, dei clienti o di terze parti, di soggetti pubblici o privati con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società, al fine di acquisire informazioni riservate, alterarle e/o cancellarle;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- accedere abusivamente al sistema al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- accedere abusivamente al sistema al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere alle banche dati per ottenere informazioni non strettamente connesse all'attività svolta;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico della Società, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici della Società, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici della Società, di clienti o di terze parti;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, le misure di controllo implementate sui sistemi informativi e le modalità con cui tali misure sono applicate;
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità;
- compiere attività di spamming e di risposta allo spam.

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In riferimento ai reati in esame, l'OdV ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e dei divieti impartiti al personale interno effettuando verifiche periodiche:

- sulla protezione della rete e dei sistemi informatici;
- sugli accessi degli utenti, sulla sicurezza dei dati nonché sulle attività di back up svolte da ciascun dipendente;

- sul funzionamento del sistema di tracciamento degli accessi al server;
- sugli accessi effettuati dai dipendenti sul sistema Punto Fisco e sulla coerenza degli stessi rispetto alle pratiche oggetto di lavorazione;
- sull'attivazione di un antivirus centralizzato;
- sull'autenticità e la genuinità dei sistemi operativi installati;
- sull'efficacia del sistema di firewall e antintrusione;
- sulle eventuali e personalizzate limitazioni agli accessi a internet e sull'eventuale sussistenza ed efficacia di proxy server;
- sul rispetto delle politiche di autenticazione in ordine all'accesso alla rete wireless;
- sul rispetto delle politiche di *segregation of duties*;
- sul rispetto delle politiche di archiviazione dei documenti cartacei;
- sull'effettiva autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei dipendenti che trattano dati all'interno della Società;
- sul rispetto delle prescrizioni in tema di impostazione e modifica periodica delle password di accesso da parte degli utenti.

L'OdV condurrà quindi controlli a campione diretti a verificare le procedure/istruzioni interne ed i protocolli contenuti nel presente Modello nonché l'adeguatezza delle prescrizioni a prevenire i rischi di reato potenziali, anche eventualmente attraverso la richiesta di una relazione o di altra documentazione al Responsabile della Protezione dei Dati Personali.

## SEZIONE D) - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

L'art. 25-octies del Decreto contempla i cosiddetti reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Di seguito si riporta una esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati in esame all'interno della Società:

Il reato di Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) potrebbe realizzarsi, ove fosse sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si perfeziona con l'impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

Il reato di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui, a seguito della commissione di delitti non colposi (anche estranei a quelli inclusi nel D.Lgs. 231/2001), ad esempio i reati tributari in materia dichiarativa o la truffa, il profitto conseguito sia impiegato in modo tale da occultarne la provenienza illecita. Un caso esemplificativo, in tal senso, è rappresentato dall'esposizione di un elemento passivo fittizio, dal quale consegua un vantaggio fiscale per l'Ente, finalizzato al reimpiego della somma risultante dall'illecito attraverso meccanismi di occultamento della provenienza delittuosa.

Il reato di Ricettazione (art. 648 c.p.) potrebbe configurarsi laddove un dipendente della Società, al fine di procurare per la stessa Società un profitto, acquistasse, ricevesse od occultasse denaro o cose provenienti da un qualunque delitto ovvero si intromettesse a tal fine.

Da quanto appena descritto può evincersi come il rischio di commissione di reati contro la PA sia strettamente correlato alle seguenti aree di attività:

- Autorizzazione disposizioni di pagamento
- Gestione bilancio
- Gestioni ciclo passivo - Acquisti
- Gestione ciclo attivo - Cassa

## 2. Protocolli preventivi adottati

La Società, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa antiriciclaggio, posti a carico del personale, collaboratori, organi sociali e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili; nello specifico:

- obbligo di rispettare i limiti prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio per i pagamenti/incassi in contanti;
- divieto di trasferimento, anche frazionato, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- obbligo di effettuare tempestive comunicazioni delle possibili violazioni degli obblighi in tema di antiriciclaggio agli Organi sociali e all'OdV;
- monitoraggio dei flussi finanziari aziendali in entrata ed in uscita, con particolare attenzione alla regolarità degli incassi e dei pagamenti e dalla corrispondenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti contrattuali coinvolte nella transazione;
- formazione ed informazione, in materia di riciclaggio, del personale coinvolto nei processi sensibili al fine di garantire la conoscenza della normativa vigente e le modalità operative interne di applicazione degli obblighi di legge e di gestione delle operazioni sospette;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali e contrattuali con soggetti di cui si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o svolgano attività illecite (ricettazione, riciclaggio, terrorismo, ecc.) o che comunque presentino comportamenti non trasparenti e non improntati al rispetto delle norme di legge;
- la selezione dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali e contrattuali, quali fornitori, consulenti, partner, avviene secondo una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte basata su criteri oggettivi documentabili;
- nei contratti/ordini di acquisto con professionisti/fornitori viene inserita l'informativa ai sensi del D.Lgs. 231/07;
- nei contratti stipulati con i fornitori, consulenti e partner viene inserita una specifica clausola con la quale dichiarano di essere a conoscenza dei principi etici e comportamentali osservati dalla Società e dei principi contenuti nel presente Modello e si impegnano al loro rispetto. In caso di mancato rispetto di detti principi viene prevista l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali nel corso delle attività operative è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

## 3. Principi e regole di comportamento

I soggetti coinvolti nelle aree ritenute a rischio di commissione dei reati in esame tenuti, nell'ambito dei propri compiti e responsabilità, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

a. **OBBLIGO** di:

- Non compiere atti tali da integrare le fattispecie di reato esaminate nella presente Parte Speciale e sanzionate dall'art. 25-octies del Decreto Legislativo o che, pur non rientrando nelle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- Improntare il proprio comportamento a principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio;
- rispettare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico e le disposizioni interne previste dal presente Modello, dalle procedure o comunicate tramite apposite circolari che disciplinano le attività di incasso e pagamento;
- privilegiare modalità di incasso e di pagamento che consentano la tracciabilità delle singole operazioni e, ove ciò non sia possibile, registrare tempestivamente le operazioni effettuate e garantirne la documentabilità.

b. **DIVIETO** di:

- compiere atti o agevolare attività e operazioni contrarie alle prescrizioni normative;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- mantenere comportamenti che siano in contrasto con il Codice Etico, il presente Modello e le procedure interne che disciplinano le attività della Società;
- intrattenere rapporti commerciali con fornitori, consulenti e partner che compiono o si sospetti che possano compiere attività contrarie alle normative vigenti;
- effettuare operazioni di natura straordinaria senza che ciò appaia giustificato da obiettive esigenze o per importi palesemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato, in modo che si possa occultare denaro di provenienza illecita;
- effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico.

In relazione ai rischi connessi alla potenziale commissione di reati oggetto del presente paragrafo, la società ha adottato alcuni standard di controllo, tra cui:

- una chiara attribuzione delle responsabilità, mediante procedure formalizzate, con una definizione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria.
- una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- una procedura di verifica della corrispondenza tra registrazioni contabili di ciclo attivo e passivo e flussi di incasso / pagamento;
- modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) acquisizione di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;

- possibilità di procedere ad accordi negoziali nei confronti di fornitori e partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr "black list" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; in caso di rapporti con terze parti, tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze;
- rifiuto di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D. Lgs. 231/2007;
- implementazione di un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a più livelli, nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010);
- obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione della cassa, ed alla tesoreria;
- implementazione di procedure e flussi informativi atti a garantire che tutte le operazioni straordinarie di natura societaria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisti o cessioni di partecipazioni o rami di aziende, fusioni, scissioni, liquidazioni, scambi di partecipazioni, ecc.):
  - siano svolte nel rispetto delle vigenti normative, con particolare ma non esclusivo riferimento alle previsioni del codice civile;
  - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (anche in termini di solidità reputazionale), nonché dei profili, dei razionali, delle prospettive e dei ritorni attesi di natura strategica, economica, finanziaria dell'operazione,
  - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo i necessari flussi informativi e documentazione a supporto,
  - siano approvate dagli organi o dai soggetti delegati a ciò preposti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto,
  - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
- implementazione di procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di soci o di soggetti terzi, finanziamenti con Società controllate o partecipate:
  - siano effettuate nel rispetto della legge,
  - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie,
  - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da soci o abbiano natura intecompamy),

- siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
- siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
- siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.
  - Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a terzi o in ambito intercompany;
- implementazione di procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
- implementazione di procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse ad investimenti, all'acquisto di asset materiali o immateriali, anche quando effettuate attraverso leasing o altri strumenti finanziari:
  - siano effettuate nel rispetto della legge
  - siano attivate nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione rispetto alle esigenze di natura strategica e operativa della Società
  - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti e delle caratteristiche dell'operazione d'investimento
  - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto
  - siano formalizzate in appositi atti o contratti
  - siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati
  - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale<sup>1</sup>, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:
  - operazioni societarie di natura straordinaria;
  - attivazione di finanziamenti da parte di soci o terzi di natura non bancaria, ovvero finanziamenti con Società controllate o partecipate;
  - operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
  - altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
  - operazioni di investimento di particolare rilevanza;

Almeno una volta all'anno e comunque quando se ne crei la necessità, l'Organismo di Vigilanza organizza un incontro con il Collegio Sindacale, per approfondire, alla luce e nel rispetto dei doveri di vigilanza attribuiti al Collegio, ai sensi dell'art. 2403 del c.c., anche sulle operazioni di cui sopra, tematiche ritenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01 rispetto agli elementi oggetto del presente capitolo.

<sup>1</sup> L'Organismo di Vigilanza può stabilire, con propria comunicazione, limiti di importo o rilevanza rispetto alle operazioni su cui ricevere i flussi informativi.

Si tengono inoltre in considerazione, in quanto applicabili anche alla presente area di rischio, i principi di controllo relativi ai reati societari.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/ informatici

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, attraverso cui si possa procedere in ogni momento all'esecuzione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Segregazione dei compiti

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione di un'operazione relativa a flussi amministrativi, contabili e di tesoreria deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione.

Esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Nelle operazioni di tesoreria i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, nonché chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In riferimento ai reati in esame, l'OdV ha il compito di monitorare il rispetto degli obblighi e dei divieti impartiti al personale interno coinvolto nei processi sensibili effettuando verifiche periodiche sui movimenti finanziari della Società e sulla corretta e ordinata tenuta dei documenti attestanti le operazioni svolte.

L'OdV condurrà i seguenti controlli:

- Verifica della corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure/istruzioni interne ad hoc emanate;
- Verifica dell'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili, proponendo collaborando, qualora necessario, alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente sezione della Parte Speciale;
- Verifica a campione sulle fatture passive, selezionate anche con riferimento agli importi più rilevanti e alle operazioni con parti correlate, verificandone la corrispondenza a prestazioni realmente eseguite, la riferibilità a un regolare contratto, la congruità nonché l'effettiva esistenza del corrispondente flusso finanziario;
- Verifica a campione dei conti correnti bancari e dei pagamenti ricevuti dagli utenti, anche al fine di verificare l'identità del soggetto che effettua il pagamento e il soggetto tenuto allo stesso.

Almeno una volta l'anno e comunque quando se ne crei la necessità, l'Organismo di Vigilanza organizza un incontro con il Collegio Sindacale, per approfondire, alla luce e nel rispetto dei doveri di vigilanza attribuiti al Collegio, ai



sensi dell'art. 2403 del c.c., anche sulle operazioni di cui sopra, tematiche ritenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01 rispetto agli elementi oggetto del presente capitolo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare, inoltre, le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni, conservando i flussi informativi ricevuti e le evidenze dei controlli eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## SEZIONE E) - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME

La legge 3 agosto 2007, n. 123 è intervenuta inserendo l'art. 25-septies, disposizione che estende il regime del D.Lgs. 231/2001 alle ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.)

commessi in violazione o attraverso la mancata applicazione delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro.

Le sanzioni previste dal Decreto vengono applicate esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente anche potenziale, ovvero quando la violazione o la mancata applicazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempo per la Società.

Restano pertanto esclusi dalla responsabilità della Società gli infortuni derivanti dal c.d. *rischio elettivo*, ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative e, quindi, imprevedibile e incontrollabile per l'Ente in quanto derivante da una scelta arbitraria del lavoratore che decide di mettersi in condizioni di pericolo esorbitanti rispetto alla normale operatività per soddisfare esigenze personali estranee ai processi della Società.

### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Le aree e i processi sensibili riferibili ai reati in esame sono connessi alla Gestione della Sicurezza sul Lavoro del personale dipendente, dei consulenti e dei collaboratori esterni di cui la Società si avvale in particolare per lo svolgimento delle attività svolte al di fuori della sede lavorativa (es: attacchini, rilevatori, notificatori) non trascurando, tuttavia, la tutela del personale che opera stabilmente presso la sede della Parma Gestione Entrate. La Società ha, pertanto, previsto e implementato un sistema di gestione e prevenzione in materia di sicurezza, in linea alle normative vigenti in materia.

I reati di Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 co. 3 c.p.) potrebbero realizzarsi in particolare nell'ambito della gestione del servizio DPA e ICP nonché in genere nei servizi esterni. In astratto si ipotizza il rischio di sanzioni per negligenza o in virtù di una politica di contenimento dei costi che concretizza il vantaggio per l'Ente, ad esempio per omessa o ridotta dotazione di Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) e/o riduzione dei controlli per inerzia e/o inadempienza da parte di coloro che sono tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (ossia *RSPP, soggetti destinatari di deleghe di funzione specifiche, ecc., nonché i medesimi lavoratori*); il tutto aggravato da una mancata comunicazione agli organi competenti in caso di infortunio.

## 2. Protocolli preventivi adottati

Il presente paragrafo contempla i principi generali e specifici di comportamento, nonché i protocolli adottati, che tutti i soggetti coinvolti (Dipendenti, membri degli Organi Sociali, Collaboratori, ecc.) sono espressamente tenuti ad osservare al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati descritti, nella misura in cui essi operano nelle aree a rischio ed in relazione ai diversi ruoli e obblighi, al fine di impedire la commissione di reati colposi in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi, la Società ha esplicitato e resi noti le responsabilità ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- **il Datore di lavoro**, ha il compito di:
  - nominare, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge di riferimento, il RSPP, il Medico competente, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze;
  - fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
  - adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - garantire il rispetto degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
  - garantire l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
  - garantire la sicurezza dei locali, attrezzature e macchinari ai quali i lavoratori hanno accesso.
- **il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** provvede:
  - all'individuazione dei fattori di rischio ed alla valutazione dei rischi specifici per le attività svolte all'interno della Società;
  - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;
  - ad elaborare le procedure/istruzioni di sicurezza specifiche per le attività svolte all'interno della Società;
  - a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
  - a partecipare alle consultazioni con i Lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
  - a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria;
  - a monitorare l'effettiva adozione da parte del personale e collaboratori dei dispositivi di protezione individuale ed ogni azione preventiva per la messa in sicurezza degli stessi.
- **il Medico competente** provvede a:
  - collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione - ove necessario - della sorveglianza sanitaria, alla adozione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
  - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  - fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
  - comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
  - visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alle risultanze dell'attività di valutazione dei rischi;
  - partecipare alla programmazione dell'attività di controllo sull'esposizione a rischi specifici dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- il **Rappresentante dei lavoratori (RSL)** viene eletto per rappresentare i Lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riceve la prevista formazione specifica. Può essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito a: la designazione del RSPP, del Medico Competente, dei Responsabili e degli incaricati; la valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive; l'organizzazione delle attività formative. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori e partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
  - i **Preposti** alla prevenzione incendi, all'evacuazione dei luoghi di lavoro, al salvataggio, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

Il **Datore di lavoro** definisce e comunica a tutto il personale la **Politica della Sicurezza** adottata dalla Società, gli obiettivi da perseguire nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e l'impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dei lavoratori, anche tramite i dirigenti o responsabili delegati. La **Politica della Sicurezza** riguarda tutti i processi operativi della Società e ha l'obiettivo di enunciare i principi ispiratori di ogni singola attività a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Nel rispetto della **Politica della Sicurezza**, il Datore di lavoro, con il supporto operativo del RSPP e del Medico Competente, assicura la predisposizione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, il quale contiene:

- una valutazione di tutti i rischi, relativi alle attività svolte nell'ambito della Società, per la sicurezza e la salute sul lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del D. Lgs. 81/2008);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- una valutazione del livello di rischio residuo presente all'interno della Società nonostante le attività di prevenzione e controllo implementate.

Il DVR viene aggiornato ogni qualvolta che vi siano modifiche nei processi di svolgimento delle attività proprie della Società significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori.

### 3. Principi e regole di comportamento

Al fine di impedire il verificarsi dei Reati in esame, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di tutela della salute e della sicurezza e nelle attività esposte a rischi di infortunio sul lavoro sono tenuti a rispettare, ciascuno secondo le proprie competenze, i principi di seguito riportati:

a. È OBBLIGATORIO:

- identificare ed applicare scrupolosamente le prescrizioni delle norme vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, e archiviare con diligenza la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in materia;
- definire obiettivi, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, allineati con gli impegni definiti nelle politiche aziendali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità e tempi, attribuzione delle responsabilità ed assegnazione di adeguate risorse;
- sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la programmazione di piani di informazione e formazione incentrati, in particolare, sui seguenti argomenti: monitoraggio, periodicità dei controlli, fruizione dei corsi di formazione, aggiornamento e promozione dell'apprendimento, prevedendo anche corsi differenziati per soggetti esposti a rischi specifici;
- rispettare quanto stabilito in tema di sicurezza sul lavoro; in particolare la segnalazione di una eventuale deviazione dal DVR deve essere rilevata dal RSPP e fornita all'OdV;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
  - l'adozione di misure di mantenimento e miglioramento;
  - la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in essere in violazione delle norme e relativi provvedimenti disciplinari;
  - la coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla adozione delle misure previste dalla normativa indicata;
- osservare le disposizioni impartite dalla Direzione, dai Responsabili e dai Preposti, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
- rispettare le procedure di sicurezza, emergenza trasmesse dal RSPP e le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure vigenti;
- dare tempestiva segnalazione all'RSPP e all'OdV di eventuali situazioni di pericolo in atto o in potenza o di quasi infortunio, di cui si è venuti a conoscenza, ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima;

- assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure preventive e protettive adottate per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro volte a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- assicurare la verificabilità di ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della funzione, di un report quadrimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate ed indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.
- adottare tempestivamente le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti dell'attività di monitoraggio;
- compiere un'approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
- provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti: cartella sanitaria visite mediche obbligatorie, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro; registro degli infortuni; DVR;
- garantire evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante, data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- organizzare e gestire dei corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio (rischio medio e alto), evacuazione e primo soccorso;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione a cura del RSPP (disponibile sul sistema informativo aziendale) e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- effettuare un periodico riesame del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al fine di valutarne l'efficacia ed efficienza a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alle contingenze reali della Società che ad eventuali cambiamenti nella sua attività o organizzazione;
- dotare i singoli lavoratori dei dispositivi di protezione individuali in funzione dell'attività lavorativa; gli stessi hanno l'obbligo di farne uso.

b. È assolutamente VIETATO:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre l'azienda o da favorire l'attuarsi di una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure preventive lasciando libero accesso, ai lavoratori che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione, a zone che espongono a rischi gravi e specifici;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;

- rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro assunte;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulle misure antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro;
- assumere o somministrare bevande alcoliche nell'ambito dello svolgimento di attività che presentano un elevato rischio di infortunio e un rischio elevato per la sicurezza, incolumità o la salute di terzi.

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- verifiche periodiche, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti qualificati, sul rispetto dei principi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni in materia valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto;
- suggerimento di eventuali azioni correttive qualora vengano rilevate violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di cambiamenti significativi nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- collaborazione alla predisposizione e/o aggiornamento delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'effettivo svolgimento degli incontri o eventi formativi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro;
- incontra periodicamente le funzioni preposte alla sicurezza, ovvero il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il Medico Responsabile, e partecipa alle loro riunioni periodiche in tema di sicurezza sul lavoro;
- accede a tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di specifici flussi informativi, almeno semestrali, da parte delle funzioni preposte, atti a consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dei protocolli preventivi e delle eventuali criticità rilevate, nonché degli eventi relativi ad incidenti o infortuni, in atto o potenziali. Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza conduce verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree a rischio, volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel presente Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i potenziali reati.

## SEZIONE F) – I REATI DI FALSO NUMMARIO

Il D.Lgs 231/01, come integrato dall'art. 151 della l. 99/2009, all'art. 25bis prevede i reati, disciplinati dal Codice Penale, in ordine alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. In relazione all'attività svolta da Parma Gestione Entrate S.p.A. ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie di reato:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Ipotesi di configurazione di alcuni dei predetti reati possono individuarsi, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi:

Il reato di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) potrebbe verificarsi laddove la Società, eventualmente anche al fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, si prestasse per spendere e/o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero al fine di mettere in circolazione le acquistasse o comunque ricevesse dai terzi.

Il reato di Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, eventualmente anche al fine di compiacere un soggetto terzo dal quale poter trarre una diversa utilità, acquistasse o detenesse monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 453 c.p.

Il reato di Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società spendesse o mettesse in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.

Il reato di Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società falsificasse valori di bollo, o introducesse nello Stato, o acquistasse o detenesse o mettesse in circolazione valori di bollo falsificati.

Il reato di Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) potrebbe verificarsi laddove la Società facesse uso di valori bollati contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede, al fine di non sopportare il pregiudizio economico conseguente alla loro distruzione.



Si tratta di fattispecie di reato che consistono nella contraffazione, alterazione di monete genuine, nazionali o straniere, o carte di pubblico credito, nonché nella spendita delle stesse ancorché ricevute in buona fede.

Le aree considerate più a rischio, in ordine alla commissione dei reati afferenti a questa categoria, sono:

- Gestione incassi dei tributi per contanti;
- Gestione Acquisti

Le sopra elencate aree sono particolarmente sensibili, in quanto potrebbero costituire il modo in cui un apicale o un eterodiretto di Parma Gestione Entrate riesca più facilmente ad utilizzare monete che siano state falsificate o anche solamente di cui sia a qualsiasi titolo entrato nel possesso.

## 2. Protocolli preventivi adottati e Principi e regole di comportamento

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati di falso in nummario, la Società si è dotata di un sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, sistema qualità certificato, procedure e istruzioni operative interne emanate con apposite circolari strutturato in modo da garantire:


- La separazione dei compiti fra i soggetti che procedono all'attivazione e conduzione dei processi ritenuti sensibili in relazione alla famiglia dei reati in esame ed i soggetti che procedono allo svolgimento dei controlli previsti dalle procedure aziendali di riferimento;
- La tracciabilità delle operazioni rilevanti all'interno dei processi sensibili, con garanzia della formalizzazione dei controlli effettuati;
- Riduzione, nei limiti del possibile, della circolazione di denaro contante, fornendo ai contribuenti, nella gestione ordinaria della riscossione, la possibilità di effettuare pagamenti telematici e tracciati, anche mediante l'utilizzo dei P.O.S.;
- Formalizzazione di criteri per il riconoscimento di denaro contante falso e dei comportamenti da adottare ad opera del personale che vi entra in contatto durante l'attività di riscossione ordinaria, o di qualunque altra attività nella quali si configuri un rischio di tale specie, nonché ad opera del personale addetto alla cassa centrale quale, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di strumenti idonei al riconoscimento delle banconote contraffatte e la previsione di utilizzo obbligatorio di tali strumenti per le banconote di taglio pari o superiore a 50€. In caso di identificazione di una banconota falsa è tenuta traccia della provenienza e ne è dato immediato avviso sia all'autorità competente che all'Odv;
- Controlli periodici prescritti dalle procedure di produzione descritte dal manuale qualità.

## 3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- analisi delle segnalazioni di presunte violazioni eventualmente ricevute, soprattutto con specifico riferimento al rinvenimento di banconote false ovvero al transito presso il magazzino di beni caratterizzati per la presenza di marchi contraffatti;
- nell'ipotesi di cui al punto precedente, ulteriore verifica circa la provenienza di dette banconote e di detti beni, redigendo apposito verbale e/o *report* di verifica;
- controlli a campione con riferimento alla gestione del magazzino e della cassa.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche.



## SEZIONE G) - ALTRI REATI

### I. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Il Decreto, all'art. 25-decies, inserisce fra i reati presupposto per i quali è ipotizzabile la responsabilità dell'Ente il reato di:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**



#### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Tale reato può essere posto in essere da qualunque esponente della Società (dipendente e non) che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca la persona chiamata dinnanzi alla autorità giudiziaria a testimoniare nell'ambito di un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da influenzarne il comportamento e ostacolare o turbare la ricerca della verità nel processo.

#### 2. Protocolli preventivi adottati e Principi e regole di comportamento

Al fine di prevenire il verificarsi della fattispecie delittuosa sopra menzionata, oltre a quanto già descritto nella Parte Speciale relativa ai Reati contro la PA, la Società prevede per gli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori l'obbligo di:

- evitare tassativamente di avere, con soggetti che abbiano la veste di testimone in procedimenti in cui è coinvolto l'Ente o esponenti aziendali, interlocuzioni che abbiano ad oggetto il procedimento stesso;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni, ovvero a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale di competenza dell'Autorità Giudiziaria italiana o straniera;
- mantenere un comportamento corretto, chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Autorità Giudiziarie, alle quali devono essere tempestivamente comunicate tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti;
- segnalare all'OdV e al RPCT la richiesta dell'Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, di rendere o produrre dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, fatto salvo il caso di obbligo di segreto disposto dall'autorità giudiziaria.

#### 3. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, l'OdV procede a:

- Esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello, con particolare riferimento alla segnalazione di contatti intercorsi tra esponenti dell'Ente e soggetti che rivestano la qualità di testimoni, potendo anche convocare i medesimi, al fine di verificare se abbiano ricevuto pressioni indebite;
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle verifiche eseguite, ivi compresa la verbalizzazione delle eventuali audizioni di cui al punto che precede;
- Verificare il sistema di premialità dei dipendenti e le progressioni di carriera.

A tal fine, all'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.

## II. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'art. 24-ter del D.Lgs 231/01 inserisce, tra i reati presupposto che concretano la responsabilità penale degli Enti, il reato di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Il reato di Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe configurarsi nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati dalla presente matrice, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01.

L'elemento che caratterizza le suddette fattispecie di reato è la creazione di un'organizzazione, dotata di un vincolo associativo e di un programma criminoso. L'organizzazione ha come requisito indispensabile un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio criminale, e di un programma criminale duraturo.

L'associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato continuato proprio per il modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che nell'ipotesi in questione non avviene in via occasionale e limitata, bensì, essendo diretto all'attuazione di un vasto programma di criminalità, deve assumere un carattere permanente.

È da rilevare come tale delitto può realizzarsi in tutti i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati dalla presente matrice, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01.

Conseguentemente a quanto appena detto, appare chiaro come il rischio del verificarsi di tale fattispecie di reato possa configurarsi in tutti i processi e sottoprocessi aziendali, essendo sufficiente un'associazione di tre o più persone finalizzata allo scopo di commettere più delitti che ricomprendono la totalità di quelli mappati in matrice.

Non va trascurata anche l'ipotesi in cui l'organizzazione sia composta in parte da apicali o dipendenti della Società, e per la restante parte da soggetti esterni alla stessa.

## 2. Protocolli preventivi adottati

La Società, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione dei reati in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa, posti a carico del personale, collaboratori, organi di governance e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili; nello specifico:

- Definizione dei requisiti del personale e dei collaboratori;
- Procedure formalizzate sulla raccolta di dati ed informazioni su possibili partner, fornitori, consulenti e dipendenti (acquisizione del Certificato camerale con vigenza ed antimafia, acquisizione dei titoli di studio e delle iscrizioni agli albi professionali, indagini conoscitive sul territorio e sul contesto, etc.);
- Istituzione di albo fornitori;
- Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe;
- Formazione continua al personale;
- Previsione di regole di comportamento nel Codice Etico e verifica del rispetto delle stesse;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali e contrattuali con soggetti di cui si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o svolgano attività illecite (ricettazione, riciclaggio, terrorismo, ecc.) o che comunque presentino comportamenti non trasparenti e non improntati al rispetto delle norme di legge;
- la selezione dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali e contrattuali, quali fornitori, consulenti, partner istituzionali e commerciali, avviene secondo una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte basata su criteri oggettivi documentabili

## 3. Principi e regole di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati in trattazione, la Società impone:

### a. l'OBBLIGO di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano le diverse attività svolte all'interno della Società ed impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia;
- rispettare il Codice Etico;

- Improntare rapporti con partner istituzionali, commerciali, clienti, fruitori dei servizi offerti della Società a principi di trasparenza e legalità;
- comunicare tempestivamente e con nota scritta all'Organismo di Vigilanza situazioni che possano far ipotizzare il compimento di attività illecite o la sussistenza di conflitto di interessi;

b. il DIVIETO di:

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto;
- eseguire prestazioni e/o riconoscere compensi in favore dei consulenti, collaboratori esterni che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere, al rapporto contrattuale in essere con la Società ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti della Società;
- Costituire, prendere parte o comunque prestare il proprio contributo ad associazioni che perseguono finalità vietate al singolo dalla legge penale o che siano comunque sospettate di perseguire tali finalità;
- Mettere beni e strumenti della Società a disposizione di associazioni con finalità illecite o comunque sospettate di perseguire tali finalità.

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, l'OdV procede a:

- raccogliere dati e documentazione, anche attraverso controlli a campione al fine di analizzare possibili relazioni dalle quali potrebbe scaturire la commissione dell'illecito;
- a seguito di segnalazione, verificare l'implementazione di tutte le procedure nei processi sensibili dando tempestivamente opportuna notizia agli organi di governance al fine di poter implementare ulteriori controlli preventivi.

All'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.

### III. IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 inserisce, tra i reati presupposto che concretano la responsabilità penale degli Enti, il reato di:

- Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 c. 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

## 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Il reato di Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, c. 12-bis, D.Lgs. 286/1998) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato verificato dall'Ente che il lavoratore abbia provveduto al rinnovo nei termini di legge.

Si tratta di fattispecie di reato la cui configurabilità, nonostante possa ritenersi astrattamente remota, vede le seguenti aree come più a rischio per la sua commissione:

- Gestione Risorse Umane;
- Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro.

Le sopra elencate aree sono particolarmente sensibili, in quanto potrebbero costituire il modo in cui un apicale o un eterodiretto di Parma Gestione Entrate riesca più facilmente ad utilizzare monete che siano state falsificate o anche solamente di cui sia a qualsiasi titolo entrato nel possesso.

## 2. Protocolli preventivi adottati

La Società, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione del reato in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa, posti a carico del personale, collaboratori, organi di governance e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili; nello specifico:

- definizione per iscritto di tutti gli accordi contrattuali con soggetti terzi e inserimento negli stessi dell'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti all'utilizzo di lavoratori stranieri "irregolari");
- chiara attribuzione delle responsabilità, mediante procedure formalizzate, con definizione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture incaricate della regolarità dei lavoratori impiegati nelle attività aziendali, sia in riferimento alla regolarità del permesso di soggiorno, sia per ciò che riguarda il personale con cittadinanza in Paesi che non rientrano nella Comunità Europea;
- segregazione di compiti;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali informatici;
- per prevenire il rischio di instaurare o mantenere rapporti di lavoro con persone sprovviste di un regolare e valido permesso di Soggiorno, in riferimento al personale con cittadinanza in paesi che non rientrano nella Comunità Europea, gli standard di controllo, affinché siano effettuati adeguati controlli documentali, prevedono:
  - le verifiche della qualità e la relativa certificazione;

- l'acquisizione di una copia del Permesso di Soggiorno e degli altri documenti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, prima della finalizzazione dell'assunzione. Tale copia deve essere effettuata solo a seguito della presentazione del documento originale da parte della persona in procinto di essere assunta;
- la predisposizione di un apposito scadenziario dei Permessi di Soggiorno e degli altri documenti necessari per la permanenza sul territorio nazionale. Tale scadenziario deve essere costantemente monitorato al fine di provvedere, con sufficiente anticipo rispetto al termine della validità, alla richiesta di un documento valido, di cui sarà effettuata una copia dell'originale, da archiviare nella cartella personale del dipendente o collaboratore;
- prestare particolare attenzione ai contratti di appalto con terze aziende (ad esempio per pulizie) astrattamente suscettibili di configurare ipotesi di somministrazione irregolare di personale in relazione alla titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto. In tali casi l'Ente, a scopo cautelativo, dovrà ottenere dall'appaltatore evidenza della regolare permanenza in Italia dei lavoratori impiegati.

### 3. Principi e regole di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati in trattazione, la Società impone:

- a. l'OBBLIGO di:
  - osservare e garantire l'osservanza, all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
  - astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25-duodecies.
- b. Il DIVIETO di:
  - favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
  - ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
  - sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;
  - assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.

### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza



In relazione all'osservanza del modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, l'OdV procede a:

- Verificare che la selezione delle risorse umane garantisca la tracciabilità e la trasparenza delle valutazioni e delle scelte operate;
- Verificare l'integrità della documentazione relativa alla copia del Permesso di Soggiorno e degli altri documenti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, che deve essere raccolta dalla Società prima della finalizzazione dell'assunzione e dalla stessa deve essere conservata;
- Effettuare verifiche a campione sui contratti d'appalto;
- Effettuare verifiche a campione sullo scadenziario dei Permessi di Soggiorno.
- a seguito di segnalazione, verificare l'implementazione di tutte le procedure nei processi sensibili dando tempestivamente opportuna notizia agli organi di governance al fine di poter implementare ulteriori controlli preventivi.

All'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.

#### IV. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L'art. 25-quinquies del D.Lgs 231/01, così come modificato dalla l. n. 199/2016, riguarda i delitti contro la personalità individuale. Tra questi, è stato ritenuto potenzialmente inerente per la Società la seguente fattispecie di reato:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.)

##### 1. Elenco delle fattispecie di reato ipotizzabili per processo sensibile

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società qualora utilizzasse, assumesse o impiegasse manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento o approfittando del loro stato di bisogno.

La norma elenca alcune condizioni che possono costituire indice di sfruttamento e, nello specifico:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La norma prevede inoltre aggravanti in caso di commissione dei fatti con violenza o minaccia e indica gli indici delle condizioni di sfruttamento (reiterata corresponsione di retribuzioni sproporzionate, reiterate violazioni degli orari di lavoro, dei riposi, delle ferie, violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro, alloggiative o metodi di sorveglianza degradanti).

Tale fattispecie normativa, di recente inserimento all'interno del catalogo di reati, nonostante possa ritenersi astrattamente improbabile, vede le seguenti aree come più a rischio per la sua commissione:

- Selezione e Gestione Risorse Umane;
- Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro.

## 2. Protocolli preventivi adottati

La Società, al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione del reato in esame, prescrive una serie di adempimenti, coerenti con la normativa, posti a carico del personale, collaboratori, organi di governance e terze parti coinvolti nei processi ritenuti sensibili; nello specifico:

- Rispetto del contratto di lavoro e delle correlate prescrizioni in tema di orari e sicurezza;
- Rispetto della normativa inerente all'igiene presso gli uffici;
- Rispetto degli standard normativi relativi alla gestione di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro;
- Esercizio di azioni preventive volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Attività di monitoraggio delle modalità di gestione del personale dipendente di aziende affidatarie di servizi.

## 3. Principi e regole di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati in trattazione, la Società impone:

### c. l'OBBLIGO di:

- osservare e garantire l'osservanza all'interno della Società di tutte le norme a tutela del lavoratore;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25-*quinquies*.

### d. Il DIVIETO di:

- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;
- assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.

#### 4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del modello per quanto concerne le prescrizioni di cui alla presente sezione, l'OdV procede a:

- Verificare che la selezione delle risorse umane garantisca la tracciabilità e la trasparenza delle valutazioni e delle scelte operate;
- Verificare che sia garantito il rispetto della normativa inerente all'igiene all'interno degli uffici dell'Ente;
- Verificare il rispetto degli standard normativi relativi alla gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.
- a seguito di segnalazione, verificare l'implementazione di tutte le procedure nei processi sensibili dando tempestivamente opportuna notizia agli organi di governance al fine di poter implementare ulteriori controlli preventivi.

All'OdV è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle verifiche, ivi compresa la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari di cui l'Ente o gli esponenti dello stesso siano parte.